



CONVENZIONE

TRA

L'Università degli studi di Catania, C.F. 02772010878, con sede a Catania in p.zza Università n. 2, rappresentata dal rettore pro tempore, Prof. Enrico Foti,

E

L'Istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN DOMENICO SAVIO C.F. 80022030870., con sede in San Gregorio di Catania, rappresentata dal dirigente scolastico prof. Fonti Daniela, pec ctic852002@pec.istruzione.it

PREMESSO CHE

- l'art. 13 del d.m. del 10.09.2010, n. 249, (*regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*) prevede che, in attesa dell'istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università;
- l'art. 12, comma 2, del d.m. 249/2010 prevede che ciascun Ufficio scolastico regionale predisponga e aggiorni annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi formativi;
- il d.m. 30.09.2011 disciplina i criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del d.m. 249/2010;
- l'art. 3, comma 2, lettera e) del citato d.m. 30.09.2011 prevede, tra i requisiti per l'attivazione dei suddetti corsi, la stipula di convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del d.m. 249/2010, finalizzate alle attività di tirocinio;
- l'art.8, comma 3, del d.m. 30.11.2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, prevede che nell'ambito delle suddette convenzioni, gli atenei riconoscano alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;
- l'art. 3, comma 1, lettera e), del d.m. 01.12.2016, n. 948 (*"Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni"*) prevede, tra i requisiti per la formulazione della proposta di offerta formativa da parte degli atenei, che la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio non possa essere inferiore al 10% del totale accertato;
- il Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania, nella seduta del 24.07.2025, previo parere favorevole del Senato accademico, nel recepire la superiore normativa, ha



- confermato lo schema tipo di convenzione da stipulare con le istituzioni scolastiche per lo svolgimento del tirocinio, prevedendo la corresponsione di un contributo di € 355,00 a corsista, da far gravare sulle quote di iscrizione per la partecipazione ai suddetti corsi;
- il d.m. n. 436 del 26.06.2025 ha autorizzato gli atenei ad attivare nell'anno accademico 2024/2025 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, nei limiti dei posti fissati dalla tabella A allegata al medesimo decreto;
 - con d.r. del 30.06.2025, n. 2764 è stato emanato da parte dell'Università di Catania il bando per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2024/25;
 - il sopra citato d.r. n. 2764/2025 prevede, ai fini dell'iscrizione, il versamento da parte dei vincitori della somma complessiva di € 3.700,00;
 - accertata la copertura finanziaria;

convengono quanto segue

Art. 1

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L'Università e l'Istituto scolastico convengono di collaborare per lo svolgimento del tirocinio previsto nell'ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno come definiti dal d.m. 249/2010 e dal d.m. 30.09.2011 richiamati in premessa e ss. mm. e ii., cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, impegnandosi all'espletamento di tutte le attività ad esso connesse e conseguenziali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 3

L'Istituto scolastico porrà in essere tutte le attività anche di carattere amministrativo e gestionale necessarie per l'espletamento del tirocinio all'interno dell'Istituto scolastico.

L'Istituto scolastico si impegna a mettere a disposizione i locali necessari per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Art. 4

Le attività di tirocinio si distinguono in attività di tirocinio diretto ed attività di tirocinio indiretto.

Il tirocinio diretto, nella misura di 6 CFU pari a 150 ore, si espleta in non meno di cinque mesi ed è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'Istituto scolastico secondo quanto stabilito dall'allegato B) al D.M. 30.09.2011.

Il tirocinio indiretto da svolgere presso l'Istituto scolastico, nella misura di 1 CFU pari a 25 ore, comprende attività di supervisione da parte dei tutor dei tirocinanti e riguarda:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale.

Art. 5

I rapporti che l'Istituto scolastico intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge 196 del 1997.

Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d'acquisizione di conoscenza del mondo scolastico da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con l'assistenza operativa da parte dei docenti dell'Istituto scolastico non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte.

Art. 6

L'Istituto scolastico garantisce al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antifortunistica. Le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. L'Istituto scolastico garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

L'Istituto scolastico s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Art. 7

L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto scolastico si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi e all'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare dell'Università.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Istituto scolastico alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

L'Università si impegna a corrispondere all'Istituto scolastico un contributo complessivo di € 355,00 a corsista (a fronte delle attività sia di tirocinio diretto che di tirocinio indiretto di cui all'art. 4), previa presentazione, da parte dell'Istituto scolastico, al termine delle attività dei corsi, di una richiesta dettagliata contenente l'indicazione delle coordinate bancarie nonché del numero e dei nominativi dei corsisti tirocinanti nonché, per ciascuno di essi, dell'ordine di scuola nell'ambito del quale è stato effettuato il tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento senza preavviso sia dal tirocinante che dall'Istituto scolastico.

Art. 9

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della sua stipula ed è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo pec, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza all'Università.

Art. 10

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia al d.m. 249/2010 e al d.m. 30.09.2011 e ss.mm. e ii. e alla legislazione vigente in materia.

Art. 11

L'Istituto scolastico dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall'Università con D.R. n. 1166 del 08.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la



violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 12

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art. 13

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia.

Per l'Istituto scolastico

Il dirigente scolastico

f.to digitalmente

Per l'Università degli Studi di Catania

Il rettore

f.to digitalmente